

NEWSLETTER N° 15/20

Milano, 20 luglio 2020

Oggetto: Crediti d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

PREMESSA

Con la pubblicazione del provvedimento n. 259854/2020, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità attuative del "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro" e del "Credito d'imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione", introdotti dagli articoli 120 e 125 del D L. 34 del 19 maggio 2020 (cd. "Decreto Rilancio").

Con il provvedimento sono stati inoltre pubblicati il modello per la comunicazione delle spese agevolabili e le relative istruzioni, corredate da una circolare esplicativa (Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020).

Evidenziamo sin da subito che l'accesso alle due misure è strutturato diversamente:

- Il "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro" (art. 120) verrà erogato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sino ad esaurimento delle risorse stanziati pari ad Euro 2 Miliardi;
- Il "Credito d'imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione" (art. 125) non è erogato seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (in altre parole non è previsto alcun "click day") ma verrà erogato a tutti gli aventi diritto che ne faranno richiesta, in proporzione ai fondi stanziati a tal fine, pari ad Euro 200 Milioni.

Si illustrano di seguito i principali tratti della disciplina di tali crediti d'imposta.

INDICE

1. [Adeguamento degli ambienti di lavoro \(art. 120 DL n. 34/2020\)](#)
2. [Sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione \(art. 125 DL n. 34/2020\)](#)
3. [Disposizioni comuni](#)
4. [Controlli](#)

..*.*.*.*.*

DIPARTIMENTO LEGALE

20122 MILANO - VIA L. A. MELEGARI 1
TEL +39 02 8413 1386 - FAX +39 02 8413 1382

DIPARTIMENTO FISCALE

20122 MILANO - VIALE L. MAJNO, 5
TEL. +39 02 3657 6041 - FAX +39 02 3657 7226

ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120 DL N. 34/2020)

7° Ambito soggettivo

I destinatari del bonus sono tutti i titolari di attività aperte al pubblico rientranti tra l'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato 1, nonché le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore a prescindere dall'attività effettivamente svolta.

7° Ambito oggettivo

Il perimetro degli *interventi agevolabili è piuttosto ampio*: si va da quelli edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni all'acquisto di arredi di sicurezza.

Tra gli *investimenti agevolabili invece figurano*: lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa come le apparecchiature per il controllo della temperatura o che permettono comunque di garantire la sicurezza sul lavoro, ai programmi *software*, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché agli investimenti necessari per consentire lo smart working.

7° Ammontare

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al **60%** delle spese ammissibili sostenute nel 2020 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020) pari ad un massimo di 80 mila euro, pertanto il credito non può eccedere il limite di 48 mila euro.

7° Contenuto della comunicazione

Per fruire del credito è necessario presentare una apposita comunicazione telematica in cui indicare i seguenti dati:

- il codice fiscale del beneficiario e dell'eventuale firmatario con relativo codice carica;
- il codice ATECO dell'attività svolta.

Qualora il codice ATECO indicato sul modello non coincida con quello comunicato all'Agenzia delle Entrate con i modelli AA7/AA9, la comunicazione è scartata.

Qualora si tratti di associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore va barrata la relativa casella e non sarà necessario indicare il codice ATECO.

Inoltre, è prevista la ripartizione delle spese agevolabili in due righe distinte:

- 1- spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- 2- spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020.

Qualora la comunicazione venga presentata nel 2021, va compilato esclusivamente il campo di cui al punto 1 con le spese sostenute nel 2020.

7° Termini per l'invio della comunicazione

La comunicazione delle spese ammissibili per l'adeguamento degli ambienti di lavoro può essere trasmessa dal **20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**.

7 Limiti

Il credito è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*». Ovvero le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conformemente con gli aiuti previsti dai regolamenti *de minimis* nella misura massima pari a 800.000 euro.

7 Rilevanza fiscale

Il credito d'imposta concorre a formare base imponibile IRES, IRPEF, IRAP, in assenza di una specifica esclusione normativa.

[Torna all'indice](#)

SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125 DL N. 34/2020)**7° Ambito soggettivo**

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni, agli enti non commerciali, agli enti del Terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La Circolare chiarisce che, per quanto concerne gli «enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti», in assenza di una espressa limitazione della concessione dell'agevolazione in esame alla sola attività commerciale, considerata altresì l'inclusione degli enti non commerciali, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti beneficiari nella norma in commento, si ritiene che la volontà del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

7° Ambito oggettivo

Con riferimento alle spese agevolabili, riportiamo di seguito un elenco esemplificativo fornito dalla stessa Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020:

- spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; tali spese devono essere accompagnate da una apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
- spese sostenute per l'acquisto di:
 - i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - ii. prodotti detergenti e disinfettanti;
 - iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - iv. dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Qualora l'attività svolta preveda già la sanificazione di ambienti/strumenti, a prescindere dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta.

7° Ammontare

Il DL Rilancio aumenta la misura del credito d'imposta al 60% e il limite massimo fruibile a 60 mila euro riferito all'importo del credito d'imposta e non alle spese agevolabili (pertanto la spesa massima ammissibile è pari a 100 mila euro).

7° Certificazione delle spese di sanificazione

Per fruire del credito è necessario ottenere la certificazione da parte di operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti (in quanto deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o

ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19), qualora la stessa non sia stata svolta internamente da personale che possiede specifiche competenze già riconosciute. In tale seconda fattispecie la spesa agevolabile può essere determinata moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata da fogli di lavoro interni all'azienda).

7° Contenuto della comunicazione

All'interno della comunicazione occorre indicare il codice fiscale del beneficiario e dell'eventuale firmatario con relativo codice carica.

La sezione relativa al credito d'imposta riconosciuto per le relative alla sanificazione e all'acquisto dei dispositivi di protezione prevede la ripartizione delle spese in due righe distinte:

- 1- Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- 2- Spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020.

Si segnala che non è necessario indicare il codice ATECO dell'attività svolta.

7° Termini per l'invio della comunicazione

La comunicazione delle spese ammissibili per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione di lavoro può essere effettuata **dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020**.

7° Ammontare del credito riconosciuto

Qualora l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto ecceda le risorse stanziare per questa misura (pari ad Euro 200 milioni), l'importo riconosciuto ad ogni avente diritto verrà rimodulato sulla base della percentuale tra lo stanziamento disponibile e il totale delle richieste pervenute.

Ad esempio, in caso di richieste per Euro 400 milioni, a ciascun avente diritto verrà riconosciuto il 50 % dell'importo originariamente richiesto.

Tale percentuale di riconoscimento verrà comunicata dall'Agenzia delle Entrate tramite un apposito provvedimento da emanarsi **entro l'11 settembre** p.v..

7° Rilevanza fiscale

Il credito d'imposta di cui all'articolo 125 **non concorre a formare base imponibile IRES e IRAP** oltre che ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, e ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.

[Torna all'indice](#)

DISPOSIZIONI COMUNI

7 Modalità e termini di utilizzo dei due crediti

I crediti d'imposta dovranno essere utilizzati, previo effettivo sostenimento delle spese agevolabili:

- esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997), tramite F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia. Con successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa indicando nel quadro RU del mod. Redditi 2021 il credito spettante ed i corrispondenti utilizzi relativi al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (2020);
- entro il 31 dicembre 2021, possono essere ceduti anche parzialmente ad altri soggetti, inclusi intermediari e istituti di credito (art. 122 DL Rilancio), con facoltà di successiva cessione del credito.

7 Cassa vs competenza

Qualora il contribuente applichi un regime fiscale che prevede il criterio di cassa (persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni, enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata), occorre fare riferimento alla data di effettivo pagamento e l'eventuale differimento al 2021 di un versamento non consentirà la fruizione del credito per tale quota. Per imprese individuali, società, enti commerciali ed enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, le spese concorrono secondo il criterio di competenza.

7 IVA

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA, qualora dovuta. Solo l'eventuale IVA indetraibile (es. soggetti nel regime forfettario) deve essere inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d'imposta.

7 Comunicazione correttiva

Entro i termini per l'invio delle rispettive comunicazioni (30 novembre 2021 per "adeguamento" e 7 settembre 2020 per "sanificazione") è possibile inviare una comunicazione correttiva che andrà automaticamente a sostituire quella precedentemente inviata.

Se con la precedente comunicazione erano state comunicate le spese relative ad entrambi i crediti d'imposta e con la nuova comunicazione sono comunicate variazioni riguardanti uno solo dei due crediti d'imposta, resta valida la comunicazione precedente con riferimento al credito d'imposta i cui dati non sono variati e la nuova comunicazione sostituirà la precedente solo con riferimento al credito d'imposta i cui dati sono variati.

7 Rinuncia

Il beneficiario può presentare una rinuncia utilizzando il medesimo modello entro lo stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

7 Cessione credito

L'art. 122 del DL Rilancio consente, in alternativa all'utilizzo diretto, la cessione, anche parziale ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e intermediari finanziari).

La comunicazione della cessione del credito avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Vi sono due differenti finestre temporali per potere cedere il credito a seconda che si tratti delle seguenti tipologie di credito:

- "adeguamento" a decorrere dal 1° ottobre 2020, oppure, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa;
- "sanificazione" a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero dal 11 settembre 2020.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo da parte del cessionario può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione ed in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

La quota di credito ceduto e non utilizzato dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso oppure ulteriormente ceduta.

7 Sostenimento spese

La Circolare specifica che l'agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento delle spese sia avvenuto prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Rilancio) ovvero per l'intero anno 2020.

Ai soli fini della presentazione della richiesta è necessario separare le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione (quindi fino alla fine di giugno, in caso di invio della comunicazione a luglio) dalle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

7 Regime fiscali agevolativi

Entrambi i crediti sono utilizzabili a prescindere dal regime fiscale adottato, pertanto tra i beneficiari sono inclusi i soggetti:

- in regime di vantaggio;
- in regime forfetario;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

Sono espressamente esclusi coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi.

7 Limiti alle compensazioni

Non si applicano le seguenti limitazioni alle compensazioni:

- limite pari a 250 mila euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU (art.1, comma 53, Legge 244/2007)
- limite di utilizzo in compensazione mediante F24 pari ad Euro 700.000, innalzato ad Euro 1 milione per il solo anno 2020.

CONTROLLI

Restano fermi i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari. I cessionari rispondono per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Pertanto, l'amministrazione finanziaria verificherà:

- in capo al beneficiario originario, l'esistenza dei presupposti**, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
- in capo ai cessionari, l'utilizzo del credito** in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

[Torna all'indice](#)

..*.*.*.*.*.*

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente man mano che nuove disposizioni verranno emanate.

Per specifiche richieste, scrivete a: news.it@eptalex.com

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partner)